



23635/131

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

TA

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI

Dott. LUIGI MARINI

Dott. GIULIO SARNO

Dott. ELISABETTA ROSI

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente - SENTENZA
N. 94/2013
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 18869/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

JABARI WALID N. IL 11/10/1980

avverso l'ordinanza n. 713/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/03/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2013 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Massimo Gabriele*

che ha concluso per *più dell'arresto comune*

~~Udito~~, per la parte civile, l'Avv

~~Udit~~ i difensori Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con ordinanza del 6 marzo 2012 2011 ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di Jabari Walid, imputato del reato di cui all'art. 73, c. 1 e 5 D.P.R. n. 309 del 1990, condannato all'esito di giudizio abbreviato con sentenza del 14 ottobre 2011, ritenendo che l'impugnazione avesse genericamente lamentato l'insufficienza dimostrativa delle prove, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, in quanto si tratterebbe di mera riproposizione di questioni già esaminate nella sentenza di primo grado .

2. Lo Jabari, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in riferimento all'art. 581 lett. c), 591, c 1 lett. c) e 593 c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione: i giudici di secondo grado avrebbero applicato in maniera errata tali disposizioni di legge atteso che con l'appello era stato censurata l'assenza di elementi di prova, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e l'eccessività del trattamento sanzionatorio; inoltre sulla base del principio del favor impugnationis l'atto di impugnazione deve comunque essere valutato nel suo complesso e difatti con l'appello il ricorrente aveva offerto una diversa lettura delle emergenze dibattimentali che doveva essere esaminata, mentre la decisione impugnata contrasta con il principio devolutivo del gravame e rappresenta una omessa pronuncia su un'impugnazione certamente provvista dei requisiti atti a superare il vaglio di ammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata, di estrema sinteticità, contiene unicamente l'affermazione della genericità dei motivi adottati con l'atto di appello, che vengono valutati meramente ripetitivi di questioni prospettate già in primo grado; inoltre i giudici di appello hanno evidenziato la mancanza di elementi fattuali che avrebbero dovuto essere offerti e di deduzioni specifiche in ordine ai punti della decisione considerati dal primo giudice.

2. Di contro, dalla lettura dell'atto di appello, che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale, emerge che la critica alla decisione di primo grado era stata espressa in maniera puntuale e specifica, era stata offerta una rilettura degli elementi acquisiti al processo, con la quale la difesa si era preoccupata di evidenziare analiticamente il contrasto tra le versioni rese dai testimoni rispetto a quanto emergente dagli atti degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano svolto l'operazione antidroga all'interno del Parco Sempione, contrasto che poteva avere rilievo, nell'ottica difensiva come ampiamente sviluppata nell'atto impugnatorio, in ordine all'identificazione del

ricorrente; inoltre con una seconda censura si evidenziavano elementi afferenti alla dosimetria sanzionatoria e alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Risulta pertanto evidente che la motivazione circa l'inammissibilità del gravame contenuta nell'ordinanza risulta palesemente erronea, in quanto i giudici di secondo grado avrebbero dovuto prendere in esame il merito delle proposte censure.

Di conseguenza l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Milano per il giudizio

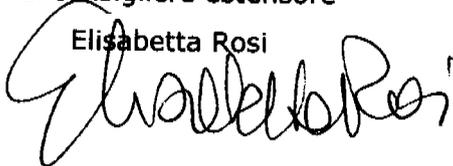
PQM

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Alfredo Teresi

